

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 51/2020**  
**del 30 aprile 2020**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/476]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 306 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione) dell'allegato I, capitolo II, dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "307. **32020 R 0106**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 15).
308. **32020 R 0107**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione, del 23 gennaio 2020, relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 18)".

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/106 e (UE) 2020/107 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 19 del 24.1.2020, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 19 del 24.1.2020, pag. 18.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020.

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Clara GANSLANDT

---